

SINTESI

INTESA TRA CEI E MIUR DEL 28/06/12 E DPR 175/12 DEL 20/08/12

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il DPR 175/12 si applica integralmente a partire dall'anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, ma produce i suoi effetti dal corrente anno scolastico 2012-13, secondo le istruzioni riportate, sui rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare successivamente alla data della sua entrata in vigore (31 ottobre 2012).

DAL 1 SETTEMBRE 2017 (A.S. 2017/18),

PER INSEGNARE RELIGIONE CATTOLICA,

È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI:

NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (PUNTO 4.2.1. DELL'INTESA)

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose (ISSR) approvato dalla Santa Sede.

NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NELLE SCUOLE PRIMARIE (PUNTO 4.2.2. DELL'INTESA)

- a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
- b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico attestata dall'ordinario diocesano.

Gli insegnanti di sezione o di classe possono insegnare religione se in possesso di uno specifico master di secondo livello approvato dalla CEI (*"L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6. dell'Intesa, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana"*)

Contenuto del punto 2.6. dell'Intesa: "Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico".

NORME TRANSITORIE

DAL 1 SETTEMBRE 2013 FINO AL 31 AGOSTO 2017 (A.S. 2016/17),

PER INSEGNARE RELIGIONE CATTOLICA,

È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI:

- Tutti coloro che conseguiranno i titoli previsti dalla precedente Intesa (DPR 751/85) entro la sessione 2013/2014, non avranno necessità di integrarli con altri titoli.
Fino alla data del conseguimento saranno assunti come supplenti temporanei; una volta conseguito il titolo la nomina potrà essere trasformata in incarico annuale (se ne ricorrono le condizioni);
- Chi ha già il nuovo titolo di Laurea Magistrale in scienze religiose, non dovrà procedere ad alcuna integrazione, in quanto già in possesso della laurea di secondo livello (3+2);
- Quanti hanno i requisiti previsti al punto 4.3.2. dell'Intesa e cioè: *“A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.*
Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.”.
Contenuto del punto 4.3.1. dell'Intesa: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:
a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
 - a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
 - a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:
 - b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
 - b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;
 - b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.